

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	129	Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica (2453) . . .	136
Proposta di legge (Rinvio della discussione):		PRESIDENTE	136
URSO e USVARDI: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565) . . .	129	FOSCHI, <i>Relatore</i>	136
PRESIDENTE	129, 130	LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	136
BARBERI, <i>Relatore</i>	130	VENTUROLI	136
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	130	Votazione segreta:	
MORELLI	130	PRESIDENTE	136
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		<p style="text-align: center;">La seduta comincia alle 10.</p> <p>BARTOLE, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).</p> <p style="text-align: center;">Congedi.</p> <p>PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sorgi e Urso.</p> <p>Rinvio della discussione della proposta di legge Urso e Usvardi: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565).</p> <p>PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Urso e Usvardi: « Inquadramento del personale tecnico di radiologia ».</p>	
Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (2334)	130		
PRESIDENTE	130, 131, 132, 135		
ALBONI,	135		
ANDREONI, <i>Relatore</i>	131, 135		
BARTOLE	131, 135		
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	132, 135		
MASCOLO	132		

MORELLI. Signor Presidente, prima di ascoltare il relatore, vorrei avanzare proposta di rinvio della discussione della proposta di legge, in modo che la stessa possa essere discussa congiuntamente alla proposta di legge Mariotti n. 1939.

BARBERI, *Relatore*. Avevo chiesto nella precedente seduta in sede referente della Commissione, su sollecitazione dei colleghi, la sede legislativa per la proposta di legge Mariotti, ai fini di discuterla congiuntamente con quella oggi all'ordine del giorno. Ora so che la proposta di legge Mariotti ci è stata assegnata in sede legislativa e non ho nulla in contrario a che in una prossima seduta possano essere esaminate congiuntamente le due proposte di legge, pur se in modo separato, trattando materie diverse.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se la Commissione desidera esaminare congiuntamente i due provvedimenti, il Governo non ha nulla in contrario.

Informo la Commissione che il Ministero della sanità ha concordato con le organizzazioni sindacali un nuovo testo, formato dai seguenti due articoli, sostitutivi di quello della proposta di legge Urso e Usvardi che il Governo ritiene fin d'ora di presentare formalmente:

ART. 1.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con funzioni di tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, abbiano continuato a prestare servizio fino al giorno della notifica della decisione dell'apposita commissione di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove di esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

Ove conseguano il diploma, le amministrazioni di appartenenza dovranno riassumerli in servizio nel posto precedentemente occupato.

ART. 2.

Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di istituti di cura e di gabinetti radiologici privati alla data di pubblicazione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e con mansioni proprie dei tecnici di radiologia medica e che abbiano continuato nella prestazione del servizio con identiche mansioni in base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e abbiano poi dovuto cessare l'attività a seguito della comunicazione dell'apposita commissione di esclusione dall'esercizio per difetto del requisito del servizio precedente di cui all'articolo 20 della stessa legge, possono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale per essere ammessi alle prove di esame previsto dall'articolo 8 della stessa legge per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge Urso e Usvardi è rinviata ad altra seduta e che il provvedimento sarà discusso congiuntamente alla proposta di legge Mariotti.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 (2334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato ed integrato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30 ».

L'onorevole Andreoni ha facoltà di svolgere la relazione.

ANDREONI, *Relatore*. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, prevede il pagamento di un diritto di visita alla frontiera per il bestiame e tutte le merci di origine animale, sia importate che esportate. Questo diritto di visita fu aumentato di trenta volte nel 1947 e poi ancora nel 1968, quando proprio questa Commissione approvò una nuova tabella, stabilendo inoltre che i fondi così ricavati dovevano essere destinati a finanziare la legge sul risanamento. In quell'occasione, purtroppo, si commise un grave errore (si dice di trascrizione), tassando per 700 lire invece di 70 i prodotti interessanti il settore laniero, che è quindi venuto a trovarsi in gravissime difficoltà.

Dovendosi provvedere a correggere questo errore, si è anche colta l'occasione per rivedere alcuni punti della tabella, che però ancora oggi suscita diverse perplessità. Mi riferisco, ad esempio, ai prodotti vegetali conditi con prodotti di origine animale, che vengono tassati per 1.000 lire, una somma maggiore del valore della merce. Perplessità suscita anche la diminuzione dei diritti sanitari per il latte in quanto fino ad oggi si era giustamente cercato in ogni modo di impedire l'eccessiva importazione di latte, vista la situazione preoccupante in cui versa (per sovrapproduzione) la nostra industria lattiero-casearia. Altro punto che non ci persuade è quello della diversa tassazione stabilita per le carni congelate per uso alimentare e per quelle congelate ad uso industriale.

In definitiva, riteniamo di dover presentare alcuni emendamenti, anche se ci rendiamo conto dell'estrema urgenza che questo provvedimento riveste, soprattutto in relazione alla situazione venutasi a creare nel settore laniero. D'altra parte, l'attuale tabella, con la diminuzione delle voci ivi prevista avrà come conseguenza una riduzione di un miliardo e ottocento milioni dei fondi destinati al risanamento che dovrebbero, invece, essere ulteriormente aumentati.

Quindi, la nostra proposta è di modificare talune voci che mentre consentirebbero un aumento delle entrate avrebbero anche, in un certo senso, una funzione protettiva nei riguardi della nostra agricoltura.

Sarebbe ottima cosa se la tabella annessa al disegno di legge venisse approvata nel più breve tempo possibile anche per venire incontro alle giuste richieste delle industrie laniere, che si sono trovate e si trovano in difficoltà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Ho ascoltato attentamente la relazione dell'onorevole Andreoni e in sostanza concordo pienamente con le osservazioni di fondo, che dovrebbero indurci ad approvare rapidamente il disegno di legge, per esigenze, come quella del settore laniero, che sono improcrastinabili. Tuttavia, devo far presente che la tabella reca incongruenze, che dobbiamo rettificare. Già nella seduta precedente, l'onorevole De Maria si era fatto portavoce di alcune esigenze che poi la Commissione bilancio non ha avuto il tempo di recepire. Penso che occorra trovare una via di uscita, affinché il provvedimento non abbia in un certo senso carattere punitivo nei confronti delle industrie italiane, che importano prodotti alimentari.

In occasione dell'approvazione della legge 23 gennaio 1968, n. 30, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, fecero pervenire al Ministero della sanità talune osservazioni, che allora vennero in parte recepite e che sono, in questo momento, di stretta attualità. E, ad esempio, una incongruenza prevedere, al punto C, la tassazione di 1.000 lire al quintale per i prodotti surgelati di origine animale. Ricordo, per esempio, che i piselli vengono importati e trattati con il prosciutto, che gli spinaci vengono trattati con il burro e poi inscatolati e venduti come surgelati nel nostro paese. In tali casi, una tassa di 1.000 lire è superiore al prodotto.

Presenterò un emendamento ai punti C e D, nel senso di precisare che quando il prodotto animale è costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non viene assoggettato al diritto di visita. Non sarebbe infatti giusto far pagare un diritto di visita superiore al valore della merce.

Altra perplessità desidero manifestare nei confronti della lettera E ove al punto I si prevede un diritto di visita di 150 lire per i pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti all'alimentazione umana, freschi, refrigerati e congelati, senza aggiungere i surgelati. Poiché le esigenze del mercato impongono sempre maggiori importazioni di pesce surgelato, propongo di aggiungere le parole « e surgelato » alla lettera E, punto I. Oggi l'importazione di pesce surgelato è sempre più frequente, in quanto tale prodotto dà garanzie sotto ogni aspetto ed è largamente consumato presso i ceti meno abbienti.

MASCOLO. Noi non siamo contrari all'approvazione del disegno di legge, in considerazione del fatto che la materia tende a riequilibrare una situazione che precedentemente aveva un certo assetto e soprattutto perché le maggiori entrate vanno ad incrementare i fondi destinati ai piani di profilassi.

Tuttavia, desidero, manifestare alcune perplessità per quanto riguarda le carni bovine congelate, soprattutto per quelle dirette ad uso industriale. Notiamo infatti una certa tendenza a venire incontro alle esigenze e agli interessi della categoria degli industriali.

Una certa preoccupazione desta anche la tariffa per il latte che precedentemente era di lire 600 e viene ora portata a 200 lire, favorendo, con una diminuzione di 400 lire, la crisi che si registra nelle nostre zone di produzione del latte, crisi che esplose al momento dell'applicazione delle tariffe comunitarie.

Eguali preoccupazioni abbiamo per le uova che prima non erano tassate ed ora lo sono nella misura di 1.000 lire per ogni cento chili, il che significa 35-40 centesimi per uovo che potrebbe tradursi in un aumento del prezzo di vendita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Già nella scorsa seduta, a nome del Governo, avevo rilevato alcune incongruenze nella tabella, per cui sono senz'altro d'accordo di modificare talune voci secondo le

indicazioni fornite dai deputati intervenuti nella discussione. In particolare per quanto riguarda le modifiche suggerite dal deputato Bartole che precisano, restringendone la portata, gli emendamenti presentati nella seduta precedente dal deputato De Maria, desidero sottolineare che esse si limitano ad interpretare esattamente l'attuale portata delle voci C e D escludendo l'imposizione per i prodotti vegetali che abbiano il solo condimento di origine animale, e a ricondurre in un'unica categoria ciò che, senza alcuna logica, era separato, prevedendo, quindi, per i pesci surgelati lo stesso trattamento indicato per quelli freschi, refrigerati e congelati.

Vorrei, infine, precisare che la diminuzione del gettito da destinare al risanamento avrà riflessi per il solo 1968, in quanto in base al prevedibile aumento del transito delle merci ai confini dello Stato si può supporre per gli anni successivi un aumento netto totale dei fondi disponibili.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

La tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30, è sostituita dalla seguente:

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
A. - Animali mammiferi vivi:		
I. Delle seguenti specie domestiche:		
a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo per capo	1.000	1.000
b) della specie suina per capo	400	400
c) della specie ovina e caprina per capo	100	100
d) conigli per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Delle seguenti specie selvatiche:		
equidi, ruminanti, suidi per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Lemuri o proscimmie, chiroteri, insettivori, roditori, maldentati, monotremi per 100 Kg.	500	500
IV. Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi per capo	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi per capo	1.000	1.000
B. - Altri animali vivi:		
I. Volatili da cortile (galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Uccelli e rettili per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e mammiferi marini:		
a) diversi da quelli destinati alla alimentazione umana per 100 Kg.	500	500
b) destinati alla alimentazione umana . . . per 100 Kg.	150	150
IV. Altri per 100 Kg.	500	500
C. - Prodotti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, atti all'alimentazione umana . per 100 Kg.	1.000	—
D. - Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto per 100 Kg.	500	—
b) per uso industriale per 100 Kg.	300	—
II. Altri per 100 Kg.	1.000	—
E. - Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti alla alimentazione umana:		
I. Freschi, refrigerati o congelati per 100 Kg.	150	—
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati . per 100 Kg.	200	—
III. Preparati o conservati per 100 Kg.	450	—
F. - Latte atto all'alimentazione umana (compreso quello di pecora e di capra):		
I. Fresco, intero o scremato per 100 Kg.	200	—
II. Conservato, concentrato o comunque preparato per 100 Kg.	400	—
III. Latlicello e siero di latte per 100 Kg.	100	—

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
G. - Creme di latte, fresche, conservate, concentrate o comunque preparate; burro; formaggi e latticini per 100 Kg.	500	—
H. - Uova di volatili in guscio o sgusciate, albume e giallo d'uova freschi, refrigerati, congelati, essiccati o altrimenti conservati:		
I. Uova da cova per 100 Kg.	1.000	—
II. Altri per 100 Kg.	500	—
I. - Miele naturale per 100 Kg.	1.000	—
K. - Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapici per 100 Kg.	1.000	—
L. - Setole, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa, corna- unghie, zoccoli, artigli, becchi e loro polveri e cascami per 100 Kg.	50	—
M. - Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati, salati o secchi per 100 Kg.	500	—
N. - Altri avanzi di origine animale, non nominati né compresi altrove, soggetti a visita sanitaria per 100 Kg.	50	—
O. - Strutto ed altri grassi atti all'alimentazione umana, di origine animale, allo stato naturale o comunque preparati e conser- vati; prodotti contenenti strutto o altri grassi di origine ani- male, atti all'alimentazione umana per 100 Kg.	500	—
P. - Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di mammi- feri marini, destinati ad usi industriali diversi dalla fabbri- cazione di prodotti alimentari per 100 Kg.	50	—
Q. - Cera d'api per 100 Kg.	500	—
R. - Mangimi:		
I. Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di ossa, latte, latticello e siero di latte, in polvere; grassi, oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico) . per 100 Kg.	50	—
II. Composti, contenenti mangimi semplici di origine animale per 100 Kg.	100	—
S. - Pelli gregge:		
I. Fresche, fresche salate o salate per 100 Kg.	250	—
II. Secche o secche salate per 100 Kg.	300	—
T. - Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:		
I. Sucidi per 100 Kg.	100	—
II. Lavati, anche carbonizzati per 100 Kg.	200	—
U. - Cascami di lana e di peli (fini o grossolani) . . per 100 Kg.	50	—

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti alla tabella annessa all'articolo unico del disegno di legge:

Introdurre alle voci C e D il seguente richiamo: allorchando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita.

BARTOLE.

Alla voce D, punto I, lettera b), sostituire la somma di lire: 300, con l'altra: 500.

MASCOLO.

Alla voce E, punto I, aggiungere dopo la parola: congelati, l'altra: surgelati.

BARTOLE.

Alla voce F, punto I, sostituire la somma di lire: 200, con l'altra: 600.

ANDREONI.

Aggiungere tra il I e il II punto della voce H il seguente: uova in guscio per uso alimentare — per cento chilogrammi, lire 200.

ANDREONI.

Poiché tali emendamenti implicano una modifica dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ne porrò successivamente in votazione il principio-base.

Pongo in votazione l'emendamento Bartole diretto ad introdurre alle voci C e D la precisazione che « allorchando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita ».

(È approvato).

BARTOLE. In merito all'emendamento Mascolo vorrei soltanto far presente che questa carne non è destinata soltanto agli insaccati ma anche all'inscatolamento; un prodotto quest'ultimo che è largamente usato nell'esercizio e dalle classi meno abbienti: non vorrei, quindi, che questo aumento desse luogo ad aumenti del prezzo di mercato.

ANDREONI, *Relatore*. Sarei d'accordo con l'onorevole Bartole se si trattasse di una nuova tassa, ma il fatto è che, fino ad oggi, per questa carne si è pagato 1.000 lire al quintale e sono sicuro che questa notevole diminuzione non porterà alcun beneficio per il consumatore così come un leggero aumento dell'attuale eccessivo trattamento di favore previsto dalla tabella non porterà, certamente, alcun danno.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mascolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bartole alla voce E.

(È approvato).

ALBONI. In merito all'emendamento del relatore Andreoni alla voce F potremo approvare senz'altro questo emendamento se il Governo si impegnasse a non far aumentare il prezzo del latte al dettaglio fino a che non entrerà in vigore la nuova tariffa. Solo in questo caso, infatti, questo emendamento potrebbe rappresentare un vantaggio per i consumatori.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Credo che la considerazione espressa dal relatore con il suo emendamento diretto a portare la tariffa del latte da 200 a 600 lire sia giusta, per non creare gravi preoccupazioni per la produzione interna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreoni alla voce F.

(È approvato).

ANDREONI, *Relatore*. Desidero brevemente illustrare il mio emendamento alla voce H. Le uova fino a questo momento non sono soggette ad alcuna tassa. Adesso, abbiamo la preoccupazione che prevedendo un diritto di visita di 500 lire al quintale, si venga ad incidere sul prezzo al consumo. In considerazione del fatto che il consumo delle uova è in espansione nel nostro paese (150 uova all'anno *pro capite*) e tenuto conto che quella che introduciamo è una nuova tassa, proporrei di ridurre il diritto di visita a 200 lire. Del resto, ciò che può preoccupare i nostri produttori è l'albumine delle uova in polvere, che viene impiegato per uso industriale e che è giusto debba pagare un diritto di 500 lire, mentre sarebbe bene ridurre l'importo della tassa per le uova al consumo, che sono prodotti largamente popolari e di alto valore nutritivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreoni alla voce H.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio gli emendamenti, approvati nel principio, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione del disegno di legge è quindi rinviata ad altra seduta.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 MAGGIO 1970

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica (Approvato dal Senato) (2453).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica », già approvato dal Senato.

L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FOSCHI, *Relatore*. Il presente disegno di legge, come già la legge 31 marzo 1969, n. 83, prevede una modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica. Con tale disegno di legge, già approvato dal Senato, s'intende consentire al Ministero della sanità di poter utilizzare le somme di 8 mila e 12 mila milioni, stanziati rispettivamente per gli anni 1968 e 1969, fino a tutto il 1970.

L'esigenza prospettata dal disegno di legge, quindi, è pienamente meritevole di accoglimento ed il relatore propone pertanto l'immediata approvazione del provvedimento, pur non potendosi esimere dal raccomandare al Governo di evitare che nel prossimo anno presenti un nuovo progetto di legge di eguale tenore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ringrazio l'onorevole Foschi per la sua sintetica ma chiara relazione e, a nome del Governo, invito la Commissione a voler approvare sollecitamente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83, è sostituito dal seguente:

« Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al precedente comma, che non sono state impiegate nell'esercizio 1969, possono essere impegnate entro l'anno 1970 ».

VENTUROLI. Per dichiarazione di voto. A nome del gruppo comunista dichiaro di votare a favore del disegno di legge, ma devo

al tempo stesso esprimere un'aperta critica al Governo per il mancato utilizzo, nei termini previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 431, estesi successivamente con legge 13 marzo 1969, n. 83, delle somme a disposizione per provvidenze a favore dell'assistenza psichiatrica.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2453):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allera, Andreoni, Armani, Balasso, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Bosco, Cattaneo Petrini Giannina, Cortese, De Maria, Foschi, Gorreri, Graziosi, La Bella, Mascio, Mazza, Morelli, Sisto, Spinelli e Venturoli.

Sono in congedo:

Sorgi e Urso.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO